COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE						
Congedi:	PAG.					
Presidente	549					
PRESIDENTE	040					
Comunicazioni del Presidente:						
Presidente	549					
Disegno di legge (Discussione e approvazione):						
Finanziamenti a favore di imprese indu- striali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare inte- resse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorren- za internazionale. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato).						
(1819-B)	549					
Presidente	550 551					
commercio	551					
Disegno di legge (Seguito della discussione):						
Norme relative alla fornitura di energia						
elettrica. (3146)						
Dosi	556 553					
COLOMBO, Ministro dell'industria e del						
commercio .553, 554, 555, FAILLA .554, 554, 555, MERENDA DE MEO	556					
· Votazione segreta:						
Presidente	557					

La seduta comincia alle 9,45.

MERENDA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amadeo Aldo e Trombetta.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno il deputato Granati è sostituito dal deputato Mariconda.

Discussione del disegno di legge: Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato (1819-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale » (1819-B), approvato dalla Camera nella seduta del 14 ottobre 1960 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 24 ottobre 1961.

Sulle modifiche apportate dal Senato, riferirò io stesso, in qualità di relatore.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il secondo comma dell'articolo 6 nel seguente testo: « Al predetto onere di lire 500 milioni si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato: « All'onere di lire 500 milioni si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, ed a quello di lire 4.500 milioni si provvederà con una riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

Nel disegno di legge, quindi, è stata cambiata solo l'indicazione relativa alla copertura.

Questa modifica è necessaria per aggiornare e coordinare le indicazioni di copertura con la formula di una espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Inoltre l'articolo 6 è stato integrato con le indicazioni di copertura per l'esercizio finanziario 1960-61, individuate a carico di quel fondo globale, dove risulta iscritta la relativa posta (nella categoria: movimento di capitali).

È da ricordare che il disegno di legge è stato presentato dal Governo al Parlamento in data 12 dicembre 1959: a quell'epoca la copertura della maggiore spesa affidata al fondo globale dell'esercizio 1959-60 aveva dinanzi a sé un margine di scadenza di oltre 18 mesi. Senonché alla Camera il disegno di legge restò sino al 14 ottobre 1960, avendo la nostra Commissione potuto concludere il suo esame solo il 12 ottobre 1960 a causa dei vari rinvii che furono chiesti perché molti colleghi vollero accertarsi che il testo non si riferisse a certe imprese determinate.

Il provvedimento è rimasto all'esame del Senato sino al 24 ottobre 1961 poiché solo in quella data la Commissione finanze e tesoro di quel ramo del Parlamento ha approvato il disegno di legge in sede deliberante.

Poiché nel frattempo era stato oltrepassato il termine previsto dall'esercizio successivo a quello di iscrizione dello stanziamento sul fondo globale 1959-60, il Senato stesso ritenne di dover autorizzare una deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, evidentemente in considerazione del fatto che il ritardo nel perfezionamento legislativo del disegno di legge doveva ascriversi al prolungato iter da questo incontrato nei due rami del Parlamento e non a ritardata iniziativa del Governo. Tale espressa deroga, introdotta dal Senato, viene quindi ad assumere l'aspetto di una sanatoria all'indugio presumibilmente già avvenuto in sede amministrativa a disporre secondo quanto voluto dalla stessa legge 27 febbraio 1955, n. 64 - che la posta iscritta sul fondo globale 1959-60 andasse in economia al momento di chiusura dell'esercizio 1960-61.

Lo strumento della sanatoria legislativa è stato altre volte accolto dalle Camere in casi analoghi, ed infatti la nostra Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole.

Ritengo, pertanto, che potremmo approvare la modifica votata dal Senato e volta a perfezionare la copertura finanziaria del disegno di legge.

INVERNIZZI. Mi sembra, onorevole Presidente, che continui però ad esistere una divergenza tra il testo ed il titolo della legge.

ANDERLINI. Ella sa, signor Presidente, che noi siamo contrari a leggi tappabuchi di questo genere. Quando questa legge fu portata per la prima volta all'esame della nostra Commissione, noi introducemmo nel testo delle modifiche sostanziali relative in particolar modo all'articolo 2 che risultava del seguente tenore:

« Sono esclusi dai beneficî di cui all'articolo precedente le imprese industriali che risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in Borsa oppure le cui condizioni generali risultino comunque sufficienti al risanamento delle aziende di cui alla presente legge.

Sono parimenti escluse le imprese che stiano per essere fuse in società o in gruppi di cui al comma precedente.

All'atto della presentazione dell'istanza tendente ad ottenere il finanziamento, il richiedente deve dichiarare di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione di cui al presente articolo.

La dichiarazione infedele comporta la revoca del finanziamento e, ove non costituisca reato più grave, è punita con un'ammenda da 3 a 10 volte l'ammontare dei finanziamenti concessi ».

Ho voluto rileggere quest'articolo per sottolineare ancor più la preoccupazione che ci spinge, e cioè che le imprese escluse in virtù dell'articolo 2, possano poi trovare collocazione in questa legge in virtù di un titolo non preciso. Vorrei, perciò, chiedere al Ministro tenuto conto anche dell'osservazione del collega Invernizzi – di voler fare una esplicita dichiarazione, per ciò che concerne l'articolo 2 di questa legge, che valga almeno in parte, e nei limiti in cui le dichiarazioni del Ministro sono impegnative, a rassicurarci che non si derogherà da quanto disposto nell'articolo 2, ed anzi che il Ministro è intenzionato a dare l'interpretazione più rigorosa e restrittiva.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Mi sembra, onorevole Anderlini, che io non possa non fare una dichiarazione di rigorosa applicazione ed osservanza della

legge.

È l'elementare dovere di qualunque amministrazione quello di rispettare le leggi.

ANDERLINI. Ma io le chiedevo di fare una dichiarazione di applicazione restrittiva della legge.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Quelli che contano sono gli articoli e non il titolo. Inoltre l'interpretazione si fa alla luce della discussione. Gli emendamenti approvati, diversi dal testo precedente, danno un contenuto diverso; sicché, in base al testo e a ciò che traspare dai lavori parlamentari, sarà applicata la legge.

ANDERLINI. Non era quello che chiedevo io, comunque...!

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Applicazione rigorosa.

ANDERLINI. Ma non restrittiva.

PRESIDENTE. Il titolo non può modificare il contenuto della legge e rimane chiaro che può essere stata una dimenticanza non aver modificato il titolo; con questi chiarimenti penso che possiamo, con tutta tranquillità, passare all'approvazione del comma sostitutivo.

ANDERLINI. Io desidererei, signor Presidente, che ella dichiarasse, che se non modifichiamo il titolo, lo facciamo solo per non prolungare il corso della legge.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo ora in votazione il secondo comma dell'articolo 6 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta. Seguito della discussione del disegno di legge: Norme relative alla fornitura di energia elettrica (3146).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative alla fornitura di energia elettrica ».

Siamo in sede di discussione generale. È già intervenuto l'onorevole Amadeo.

NATOLI. Come il Presidente sa e come i colleghi sanno, noi abbiamo presentato una proposta di legge sulla materia della regolamentazione dell'obbligo di fornitura di energia elettrica.

Questa proposta di legge è stata stampata, assegnata alla nostra Commissione e credo che per essa siano già stati richiesti i pareri alle altre Commissioni.

Dato che la materia della proposta di legge da noi presentata è identica a quella del disegno di legge sottoposto al nostro esame, io vorrei chiedere alla Commissione di decidere in merito all'abbinamento dei due provvedimenti per una discussione unica.

PRESIDENTE. Una questione analoga fu sollevata dall'onorevole Trombetta per una sua proposta e fu deciso, poiché in essa si travalicavano gli stretti confini entro i quali intende operare il disegno di legge, di esaminarla a parte.

NATŌLI. Si trattava di una proposta diversa

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Natoli contiene anche delle norme relative al Comitato per l'energia elettrica. Penso, perciò, che vada piuttosto abbinata con la proposta di legge che contempla il Comitato per l'energia.

NATOLI. La mia proposta non prevede l'istituzione di un Comitato per l'energia elettrica e non ha alcun punto di contatto con le proposte di legge che sono state presentate da altri colleghi che si propongono un obiettivo ben più ampio: quello di dare l'avvio alla nazionalizzazione o ad un surrogato della nazionalizzazione.

BATTISTINI, Relatore. Mirano a qualcosa di più.

NATOLI. Signor Presidente, la assimilazione che ella ha fatto del comitato previsto nella mia proposta di legge con altri comitati, la cui istituzione è prevista da una legge di cui ella è primo presentatore, non ha, a mio parere, alcun fondamento, perché la sua proposta ed altre proposte dei colleghi democristiani si propongono un obiettivo molto più ampio, come ho detto.

La mia proposta riguarda una questione molto più modesta, perché il comitato in essa previsto ha dei compiti che rientrano nell'ambito delle leggi vigenti: non sarebbe difficile dimostrare che si tratta di un organismo previsto, entro certi limiti e sia pure non nella stessa forma, dal testo unico sulle acque.

Pertanto, ritengo che essa possa essere abbinata con il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Onorevole Natoli, ella sa, per esperienza, come gli altri colleghi, che nella nostra Commissione non vi è alcuna opposizione ad abbinare i provvedimenti: il disegno di legge di modifica alla legge n. 623 fu abbinato alla proposta Raffaelli che prevedeva soltanto una modifica al contenuto di un articolo del disegno di legge.

Per quanto riguarda la sua proposta di legge mi è parso, fin dalla prima lettura, che si tratti di una proposta di legge di carattere organico riguardante, come dice il titolo, l'intera distribuzione dell'energia elettrica, direi l'intero settore dell'energia elettrica. È previsto un comitato, organo di disciplina del settore, un registro delle imprese ed una licenza di distribuzione. Il disegno di legge governativo riguarda, invece, la fornitura puramente e semplicemente.

Il titolo della proposta Natoli è il seguente:

« Disposizioni per la disciplina della distribuzione dell'energia elettrica ».

L'articolo 1 stabilisce: « Le imprese, individuali e collettive, le società, in qualsiasi forma costituite, che vendono energia elettrica da essi prodotta o acquistata da terzi, sono soggette all'obbligo della registrazione. Il registro delle imprese è tenuto dal Ministero dei lavori pubblici ».

All'articolo 2, che è un corollario dell'articolo 1, è detto: « Ai fini della registrazione i soggetti di cui al precedente articolo 1 debbono presentare domanda corredata dai seguenti elementi ecc. ».

All'articolo 3: « La vendita dell'energia elettrica può essere effettuata esclusivamente da coloro che abbiano chiesto ed ottenuto apposita licenza ».

Articolo 4: « Il rilascio della licenza di distribuzione sarà subordinato alla registrazione della ditta ed alla sottoscrizione da parte del richiedente di apposito disciplinare di distribuzione ecc. ».

Articolo 5: « Dal disciplinare di distribuzione dovrà essere regolato: a) l'indicazione dei comuni nei quali l'impresa è autorizzata ad esercitare in esclusiva la vendita dell'energia e, per i comuni nei quali operino

più imprese distributrici, la delimitazione delle zone di rispettiva competenza; b) l'obbligo di fornire agli utenti diretti consumatori che assorbono una potenza non superiore a 500 chilowattori tutta la potenza e l'energia dagli stessi richiesta ecc. ».

Articolo 6: « Gli enti locali, con l'osservanza delle norme sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, avranno diritto di preferenza nella concessione della licenza di distribuzione nel proprio territorio ecc. ».

Articolo 7: « Nei casi di non concessione o di non rinnovo della licenza di distribuzione, ovvero di limitazione della zona... ». Vengono considerati i gravami relativi a queste ipotesi.

Articolo 8: « Le richieste di allacciamento e di variazione presentate dagli utenti dovranno essere soddisfatte dalle imprese distributrici entro i seguenti termini... » Con l'articolo 8 entriamo nell'ambito del disegno di legge.

Articolo 9: « Nessun indennizzo è dovuto alle aziende distributrici di energia elettrica per diritto di allacciamento ecc. ».

Articolo 10: « È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Comitato che ha il compito di assicurare la continuità del rifornimento dell'energia elettrica ecc. ».

Articolo 11: « Le imprese distributrici hanno diritto ad ottenere dai fornitori abituali l'energia loro occorrente per far fronte ai normali sviluppi dell'utenza ».

L'articolo 12 dispone le sanzioni nei confronti del distributore che non osservi le norme della legge.

Risulta chiaro che, all'infuori di tre articoli, tutti gli altri non riguardano la distribuzione e, quindi, non si può dire che sia materia di abbinamento.

DOSI, Ho ascoltato il riassunto della proposta di legge Natoli fatto cortesemente dal Presidente. Azzardo qualche impressione, perché la materia è tale che un giudizio potrebbe essere dato solo attraverso un esame approfondito.

La proposta di legge Natoli è diretta a regolamentare una materia che va oltre la portata del disegno di legge sottoposto al nostro esame, sul quale oggi, possibilmente, dovremmo arrivare a conclusione.

Credo che abbinare la proposta di legge presentata dall'onorevole Natoli con il disegno di legge significhi ritardare la discussione su di un provvedimento che è urgente, per ragioni che sono a tutti noi note; significhi non poter approfondire la proposta Natoli, che mi pare vada inquadrata con le altre proposte

già presentate dirette a dare una soluzione organica al problema dell'energia.

Proporrei di non addivenire a questo abbinamento; ma di continuare la discussione del disegno di legge.

ANDERLINI. Vorrei far presente che l'argomento che si è portato relativo al mancato abbinamento della proposta Trombetta non vale rispetto alla proposta Natoli, che mira a risolvere in modo più ampio il problema della fornitura dell'energia elettrica; sono d'accordo per l'abbinamento.

BATTISTINI, Relatore. La proposta di legge Natoli, che purtroppo non abbiamo potuto approfondire, perché non è stata ancora messa in evidenza, ha una parte che effettivamente è connessa con il disegno di legge attualmente in discussione, perché una delle questioni su cui dovremmo discutere al momento dell'approvazione del provvedimento riguarda l'obbligo a contrarre che viene stabilito nel disegno di legge.

Nel disegno di legge è detto che le aziende distributrici di energia elettrica sono obbligate ad effettuare la fornitura di energia specialmente alle piccole utenze; ma occorre introdurre un chiarimento e precisare quale azienda distributrice sia obbligata a stipulare il contratto di fornitura nelle zone in cui esiste più di un distributore.

La proposta Natoli affronta in una parte dei suoi articoli questo argomento e si aggancia al disegno di legge.

Penso che si potrebbe chiedere al collega Natoli se sia disposto ad introdurre nel disegno di legge, come emendamenti, i concetti contenuti nella sua proposta, che ritengo giusti, nella misura in cui specificano, nei casi in cui nella zona vi sia più di un'azienda distributrice, quale debba effettuare la fornitura di energia elettrica.

Se il collega Natoli è disposto ad introdurre con opportuni emendamenti questa precisazione, che ritengo utile, potremmo arrivare rapidamente alla discussione di questo disegno di legge, che è di fronte a noi da tempo e che, stante lo sviluppo della politica della energia elettrica, mi sembra si debba approvare, rinviando la regolamentazione più generale ad altra discussione più globale.

Se dovessimo arrivare all'abbinamento dei due provvedimenti occorrerebbe interrompere la discussione, e dare tempo al relatore di studiarsi la materia. E, quindi, evidente il dispendio di tempo.

Ricordo ai colleghi che è urgente arrivare ad una regolamentazione in materia di distribuzione. PRESIDENTE. L'onorevole Battistini propone di tener presente, in linea di fatto, la proposta Natoli, senza richiedere l'abbinamento che comporterebbe, per la nostra discussione, un rinvio non certo breve.

COLOMBO. Ministro dell'industria e del commercio. Condivido, nel merito, l'opinione espressa dal Relatore. Per quanto riguarda la proposta di legge dell'onorevole Natoli, non sono in grado di esprimere un giudizio approfondito, avendola scorsa soltanto; mi pare comunque indubbio che essa investa una materia ben più ampia di quanto non faccia il disegno di legge. Sulle questioni specifiche, particolari, ci si potrà fermare analizzando i singoli articoli, e si capisce che l'onorevole Natoli avrà la possibilità di presentare come emendamenti al disegno di legge alcuni di questi articoli. Ma la maggior parte di essi, che riguardano l'aspetto principale della proposta, interessano una materia (Comitato per l'energia) per la quale esiste già una proposta di legge De' Cocci assegnata in sede referente alla Commissione Bilancio.

Non è mia intenzione entrare nel merito di questioni così delicate di competenza, vorrei solo sottolineare un fatto e rivolgere una viva preghiera alla Commissione. Comincio veramente a sentire la necessità di avere una legge per quanto riguarda la materia dell'obbligo della fornitura. Tutto quanto era constatazione teorica 3, 4 o 5 mesi fa, o perlomeno soltanto previsione, diviene oggi veramente necessario, in quanto lo strumento legislativo è indispensabile per far funzionare le norme relative all'unificazione.

Vorrei, pertanto, pregare la Commissione di proseguire nei lavori per raggiungere quanto prima un risultato positivo.

NATOLI. Vorrei precisare che il nostro gruppo non è contrario, ma favorevole all'istituzione dell'obbligo della fornitura dell'energia elettrica. Noi abbiamo presentato questa proposta di legge, proprio perché siamo favorevoli ad un obbligo reale della fornitura di energia elettrica, cosa che secondo noi il progetto governativo non garantisce ed assicurà in misura idonea; ed anche perché noi riteniamo praticamente impossibile garantirlo, ove all'obbligo della fornitura non si accompagni, come lei diceva, signor Presidente, un controllo delle condizioni di distribuzione. L'onorevole Battistini ha affrontato un caso particolare, senza poi curarsi della questione generale. Io non tengo soltanto presente la molteplicità dei casi particolari, ma tengo presente la necessità di una regolamenazione generale. Però, rimanendo sempre

sul terreno che propone il collega Battistini, è innegabile che nei casi in cui – e sono frequenti – ci siano più aziende distributrici, come avviene nelle grandi città, Milano e Roma, ad esempio, il problema di stabilire quale debba essere l'azienda che ha l'obbligo della fornitura si presenta ad ogni passo; e non vi è alcuna norma nel progetto governativo che preveda questo caso e la sua regolamentazione. Infatti, l'esistente molteplicità di aziende distributrici crea una serie di situazioni che possono diventare addirittura paradossali.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. A che servono le autorità allora, onorevole Natoli? Proprio per seguire la situazione e imporre tale obbligo, ritengo.

NATOLI. Le autorità, una volta che non sia stabilito l'obbligo della fornitura nel territorio, si troveranno a dover risolvere una quantità di casi controversi, che renderà più difficile l'applicazione di una disciplina generale. Mentre, invece, nel caso in cui sia stabilita la registrazione delle aziende distributrici, e l'obbligo della fornitura nella zona in cui si agisce in base a licenza, questi problemi non esisteranno più e verranno regolati in maniera generale. Da qui la necessità di questa regolamentazione generale che parte dall'azienda ed arriva ad un controllo basato sulle leggi vigenti in materia di energia elettrica. È per questo che abbiamo presentato la proposta di legge. L'onorevole Battistini diceva che se adesso facessimo l'abbinamento perderemmo del tempo in quanto, tra l'altro, si presenta la necessità di nominare un relatore; ma questo a me non spaventa affatto, perché, se c'è un accordo, il ritardo potrà lilimitarsi a pochi giorni: non è questa questione che farebbe ritardare il provvedimento. Si potrebbe, quindi, senza pregiudizio per l'ulteriore svolgimento della legge, procedere senza difficoltà all'abbinamento, ed anzi io desidero insistere su questa richiesta. Se i colleghi infatti non accetteranno questo punto di vista, noi saremo costretti a presentare una serie di emendamenti al testo del progetto di iniziativa governativa riservandoci, inoltre, tutte le possibilita, che il Regolamento ci consente, in ordine all'ulteriore iter della

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione sia matura per prendere una decisione; il regolamento, richiamato genericamente dal collega Natoli, parla di materia identica e tale a me non sembra quella del disegno di legge e della proposta dell'onorevole Natoli. Se qualcuno ha richiamato la proposta dell'ono-

revole Trombetta, dirà che quella non era identica in misura massima, mentre quella dell'onorevole Natoli lo è in misura minima: ma ciò non toglie la non identità della materia. Ritengo inoltre che fare l'abbinamento in questa maniera non sia corretto, in quanto la proposta Natoli, che riguarda in soli tre articoli il contenuto del disegno di legge, mentre, per una più vasta parte riguarda altra importante materia, verrebbe poi praticamente ad essere assorbita e quindi esclusa da ogni successiva discussione. Questo, penso non convenga neanche al proponente.

Quello che io desidero assicurare è che noi la materia – data la sua parziale affinità – la riterremo abbinata di fatto se non di diritto, in quanto terremo presenti, in sede di articoli, e come emendamenti, quelle parti della proposta Natoli che potranno interessare.

NATOLI. La ringrazio, signor Presidente, ma questo non mi interessa.

PRESIDENTE. Poiché si tratta di una decisione che spetta a me, in qualità di Presidente della Commissione, e poiché ritengo che non si tratti di materia identica, non vedo la necessità di procedere all'abbinamento. Ripeto che noi dovremo senz'altro discutere, ma come emendamenti, quelle parti della sua proposta di legge che ella potrà, nei singoli articoli, sottoporre all'attenzione della Commissione. Desidero, tuttavia, assicurare l'onorevole Natoli, che se egli vorrà rivolgersi alla Presidenza della Camera, io non mi adonterò di questo, perché si tratta di un suo diritto e di una questione di procedura su cui le opinioni possono essere difformi e tutte rispettabili.

NATOLI. Mi riservo di valermi di tutto ciò che il Regolamento consente alla minoranza per determinare l'iter successivo della discussione della legge, nel caso che gli onorevoli colleghi non approvino la nostra richiesta di abbinamento.

PRESIDENTE. Ripeto: la sua proposta potrà essere discussa a suo tempo; quanto alla richiesta di abbinamento avanzata, ritengo che non possa essere messa neppure ai voti, in quanto si tratta di un problema di competenza del Presidente della Commissione.

FAILLA. Ella, onorevole Presidente, ha fatto riferimento alla Presidenza della Camera, che per prassi viene sempre ad essere interpellata in situazioni del genere: ora questo suggerimento mi sembra nettamente in contrasto con la decisione di proseguire nella discussione generale. Io non riesco a vedere neppure lontanamente quale possa essere la

vostra preccupazione, dal momento che riconoscete che ogni problema della proposta Natoli potrà, come emendamento, essere sottoposto alla votazione della Commissione; non capisco quindi quale sia il motivo di fondo contro la richiesta di abbinamento, tanto più che, a mio avviso, la materia è assolutamente analoga; certo non è perfettamente identica altrimenti non vi era bisogno di presentare un nuovo progetto.

PRESIDENTE. Onorevole Failla, io le ho senz'altro dato la parola non già per riesporre quanto precedentemente detto. L'abbinamento è problema di competenza della Presidenza della Commissione, ed io ho già ritenuto di dover prendere una certa decisione. In linea di cortesia, ho suggerito al collega Natoli di sentire, se lo voglia, la Presidenza della Camera.

. Questa, comunque, non è questione formale.

ANDERLINI. Volevo, signor Presidente, fare riferimento alla questione formale da lei sollevata; era mia supposizione, infatti, che una questione come questa, di notevole importanza, dovesse essere rimessa ad un voto della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Sarei lieto di incorrere in un errore, ma credo proprio di no.

ANDERLINI. Vorrei rileggere il terzo comma dell'articolo 133 del regolamento: « Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica o in concorso con disegni di legge su identica materia, l'esame dovrà essere abbinato ».

Ella ammetta, signor Presidente, che delle tre ipotesi la terza senz'altro deve essere accolta, perché nel nostro caso vi è il concorso di una proposta di legge con un disegno di legge su identica materia. Non riesco a capire come ella possa assumersi la responsabilità di non accogliere la nostra richiesta.

PRESIDENTE. Il regolamento richiede che vi sia materia identica; il fatto che si tratti di due proposte di legge o di due disegni o di un disegno ed una proposta di legge è irrilevante.

NATOLI. Si vuole portare ad una soluzione tesa una questione che si può risolvere con spirito di collaborazione.

Io non avevo intenzione di arrivare ad un punto di rottura cui, peraltro, si può arrivare. Vorrei fare una proposta transattiva.

PRESIDENTE. Ho già fatto una proposta transattiva: di impiegare questa seduta nel proseguire la discussione generale. Mercoledì potremmo avere il parere della Presidenza. NATOLI. Questa soluzione darebbe alla Presidenza una responsabilità che forse è bene che non si assuma.

La nostra proposta è questa: in questo momento è aperta la seduta in Aula; questo fatto potrebbe costituire un motivo per interrompere la discussione indipendentemente dal merito della questione.

Se interrompiamo la nostra riunione il Relatore, l'onorevole Ministro e gli altri colleghi potranno prendere in considerazione la nostra proposta, studiarla e potremmo poi riconvocarci a brevissima scadenza.

Io propongo di riunirci domani mattina. MERENDA. Domani mattina vi sono votazioni in Aula.

PRESIDENTE. Non potremmo riunirci prima di mercoledì.

NATOLI. I colleghi ci diranno se ritengono che si possano discutere i due provvedimenti abbinati e – dirò di più – se ritengono che vi è una parte della disciplina che proponiamo che può essere inserita come emendamento al disegno di legge: in entrambi i casi potremo procedere rapidamente nella nostra discussione cercando di arrivare ad un risultato positivo, come auspichiamo.

Noi proponiamo l'obbligo di fornitura di energia elettrica e chiediamo che esso sia reale e dia tutte le garanzie sia all'autorità, sia agli utenti, sia alle aziende. Secondo il nosto punto di visia, a questo fine il disegno di legge governativo non è sufficiente.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Io non entro nel merito delle questioni e delle interpretazioni regolamentari, pur dicendo che sono convinto della tesi che ha espresso il Presidente della Commissione.

Al di là di questo, per trovare una soluzione al problema, mi permetterei di proporre al Presidente ed ai colleghi un modo di procedere.

In realtà i due provvedimenti sono diversi, perché mentre il disegno di legge governativo prende in esame un fatto specifico, la fornitura, di cui stabilisce l'obbligo, la proposta di legge dell'onorevole Natoli include anche questo problema, ma spazia in campo molto più vasto, perché vuole dare una disciplina ed una regolamentazione a tutto il problema della distribuzione fino al punto di stabilire un registro delle imprese ed una licenza di distribuzione, il cui sistema porta alla formazione di vasi chiusi e di zone di esclusiva.

NATOLI. ... che di fatto esistono.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Indubbiamente se affrontiamo

questa materia ci introduciamo in una discussione molto ampia e lunga.

Io vorrei chiedere al Presidente se è concesso di abbinare formalmente i due provvedimenti nel senso di procedere nella discussione solo della materia che riguarda l'obbligo della fornitura, non incidendo su tutto quel complesso di norme, il cui esame renderebbe più vasto il campo della discussione e ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge.

Io chiedo che non si riapra ex novo una discussione generale e ci si impegni a non spaziare su tutto il campo della distribuzione, ma ci si limiti solo a quelle parti della proposta di legge Natoli che sono strettamente legate con il disegno di legge governativo al nostro esame.

Tuttavia, ripeto, non spetta a me esprimere un'opinione; condivido, come ho detto, l'interpretazione che del Regolamento ha dato il Presidente e faccio presente che in uno sforzo di conciliazione mi sono permesso di fare una proposta che non so se possa essere accolta.

PRESIDENTE. È opportuno sentire il parere della parte interessata. Con questa proposta di abbinamento parziale, l'onorevole Ministro, avvertito il desiderio di giungere presto ad una conclusione, ha chiesto di non riaprire la discussione su tutta la materia, ma di limitarla ai punti relativi all'obbligo di allacciamento, senza fare una discussione, di carattere generale, sulla licenza di distribuzione, la registrazione, ecc.

NATOLI. Se non mi inganno l'onorevole Colombo ha proposto un abbinamento tra il disegno di legge governativo e uno stralcio della nostra proposta.

COLOMBO, Ministro dell'industria e del commercio. Vorrei riservare una parte degli articoli della sua proposta di legge per una discussione più generale, perché ritengo che si tratta di un problema molto ampio, che ci impegnerà a fondo.

NATOLI. Se le cose stanno in questi termini perché non affrontiamo, con uno sforzo comune, il problema nella sua portata reale?

Abbiamo fatto la nostra proposta per soddisfare l'esigenza di dare una disciplina organica all'obbligo di fornitura, affinché esso sia esercitato nella tutela effettiva e reale di tutti i diritti degli utenti e delle aziende.

Ringrazio l'onorevole Ministro per la sua proposta diretta a trovare un punto di transazione comune, ma non possiamo accettare l'abbinamento solo di uno stralcio della nostraproposta, noi desideriamo discutere anche l'altra parte della proposta stessa.

Noi possiamo, in una seduta ravvicinata – noi abbiamo proposto di riunirci anche domani – sentire quale sia il parere del Governo sulla impostazione più generale della nostra proposta per sapere se sia possibile giungere all'introduzione nella legge per lo meno di alcune delle garanzie di ordine generale che proponiamo.

PRESIDENTE. Ne risulterà una discussione di carattere generale su tutto il problema della distribuzione di energia elettrica.

NATOLI. Non ho alcuna difficoltà ad impegnarmi, a nome del mio gruppo, a non riaprire la discussione generale.

PRESIDENTE. La discussione generale è appena incominciata; se si abbina la sua proposta di legge non vi sarà alcuna possibilità di limitarla ad un particolare problema.

ANDERLINI. Ho intenzione di fare un intervento di carattere generale, da parte del mio gruppo, perché siamo ancora in sede di discussione generale come ha detto il Presidente.

FAILLA. Credo che l'assicurazione del collega Natoli sia valida nel senso che, in seguito all'abbinamento della proposta Natoli con il disegno di legge, noi non affronteremmo una discussione generale più lunga di quanto lo sarebbe stata senza abbinamento.

Subito dopo dovremo scegliere il testo su cui discutere, e su questo punto vale il parere della maggioranza. Soltanto dopo aver scelto il testo faremo una discussione, ed allora i presentatori dell'altra legge, potranno presentare degli emendamenti ed esprimere dei pareri che in sede di discussione dei singoli articoli, potranno essere valutati. Noi, intanto, dopo aver dichiarato che i due progetti sono abbinati, potremmo procedere alla scelta del testo e, per quanto riguarda i singoli articoli, potremmo fare delle valutazioni politiche.

ANDERLINI. Secondo me, onorevole Presidente, non c'è altro da fare che dichiarare l'abbinamento dei due progetti di legge: se infatti adesso continuiamo a discutere su questo punto, allora sì che perdiamo del tempo. Si sceglierà poi il testo su cui discutere, che di solito è quello governativo.

Il partito comunista ha detto che non interverremo nella discussione di carattere generale, o almeno che ci limiteremo ad un solo intervento. Poi, quando discuteremo in particolare gli articoli, si presenteranno gli emendamenti. E poiché, credo, siamo tutti animati dal desiderio di non prolungare all'infinito discussioni di questo tipo, tanto prima decide-

remo la questione procedurale, tanto meno tempo perderemo.

PRESIDENTE. Se non interpreto male il suo pensiero, lei fa due proposte di carattere conciliativo e cioè di ritenere già tacitamente scelto come base il testo di iniziativa govenativa e...

ANDERLINI. Dopo che avrà dichiarato l'abbinamento.

PRESIDENTE. È chiaro, ma allora non c'è nulla di transattivo. È poi lei diceva di procedere ad un esame accelerato. La proposta transattiva potrebbe essere questa e cioè procedere alla scelta del testo rinunciando alla discussione generale e limitandola a brevi dichiarazioni di voto.

Lei accetterebbe di formulare la proposta in questi termini?

ANDERLINI. Per quanto riguarda me, a nome del mio gruppo, mi riservo un solo intervento di carattere generale.

DE MEO. Mi pare che non si sia ancora superata la divergenza tra abbinamento o meno dei due progetti, e che si giochi sulle interpretazioni; rinviamo pertanto la seduta e chiediamo chiarimenti alla Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario, e lo farò personalmente, anche se ritengo che non si possa abbinare in quanto non c'è identità di materia.

ANDERLINI. Lei, onorevole Presidente, rischia di non fare una bella figura con la Presidenza della Camera.

PRESIDENTE. Per non rischiare di fare brutta figura allora nessuno dovrebbe più sostenere una qualsiasi tesi.

DOSI. Mi pareva che l'onorevole Natoli ricordasse opportunamente che è cominciata la seduta in Aula e allora io faccio mia questa sua osservazione per richiamare quella prassi che induce, in questo caso, a sospendere la seduta della Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo. Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione à scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1819-B):

Presenti e votanti			. 27
Maggioranza			. 14
Voti favorevoli .			25
Voti contrari .			2
(La Commissione appr	rov	a).	

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Anderlini, Baldi Carlo, Battistini Giulio, Castagno, Castellucci, Colleoni, Dal Falco, De' Cocci, De Martino Carmine, De Meo, Diaz Laura, Dosi, Failla, Gorreri Dante, Invernizzi, Lombardi Ruggero, Mariconda, Menchinelli, Merenda, Natoli Aldo, Origlia, Romeo, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Tognoni e Vacchetta.

Sono in congedo:

Amadeo Aldo e Trombetta.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI